

**Messaggio
relativo alla proroga del decreto federale
concernente la legge sull'energia nucleare**

del 3 maggio 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di proroga del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 maggio 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

Il decreto federale del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull'energia nucleare (RS 732.01) ha effetto sino all'entrata in vigore di una nuova legge sull'energia nucleare, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1990. Inizialmente si pensava di poter mettere in vigore tale legge innanzi la data citata. Molto probabilmente questo termine non verrà rispettato a seguito del differimento del relativo progetto (Cernobyl, scenari energetici, iniziativa per una moratoria nucleare, abbandono del progetto di centrale nucleare a Kaiseraugst e, in questo contesto, interventi parlamentari sulla politica energetica). Inoltre, la molteplicità degli oggetti di politica energetica che si dovranno dibattere nei prossimi anni necessita una determinazione delle priorità. Dato che in avvenire quasi sicuramente non verranno costruite in Svizzera nuove centrali nucleari, una revisione della relativa legge non sembra assolutamente urgente.

Converrà quindi differire i lavori in merito e prorogare di dieci anni, vale a dire sino al 31 dicembre 2000, la validità del decreto federale concernente la vigente legge.

1 Parte generale

11 Situazione attuale

111 Revisione della legge sull'energia nucleare

La *legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni* (legge sull'energia nucleare, LEN; RS 732.0) necessita di una revisione. Verso la metà degli anni settanta il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) aveva incaricato una Commissione di esperti di elaborare un progetto di revisione. Frattanto parecchi interventi parlamentari sono stati ritenuti sufficientemente urgenti da anticiparne la trattazione. Il 6 ottobre 1978, fondandosi su un progetto preliminare della Commissione di esperti, l'Assemblea federale ha adottato il decreto federale concernente la LEN (Decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare, RS 732.01). La votazione popolare del 20 maggio 1979 ha confermato poi tale decisione.

A motivo del suo tenore, il *decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare* costituisce una revisione parziale di detta legge. Qui di seguito diamo le principali innovazioni:

- introduzione dell'autorizzazione di massima,
- approvazione dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea federale,
- clausola del bisogno e garanzia per l'eliminazione delle scorie radioattive quale condizione preliminare per la concessione dell'autorizzazione di massima,
- disposizioni sull'eliminazione delle scorie radioattive,
- introduzione di un fondo per lo spegnimento degli impianti nucleari.

Il decreto federale sarebbe stato valido fino all'entrata in vigore di una nuova legge per l'energia nucleare ma non oltre il 31 dicembre 1983.

Su questa premessa la Commissione di esperti ha elaborato, a titolo di revisione totale della LEN, un *progetto preliminare di legge sulla radioprotezione e l'utilizzazione dell'energia nucleare*. Presentato in consultazione nel 1981 è stato approvato in linea di massima per quanto riguarda la protezione dalle radiazioni ma le disposizioni relative all'utilizzazione dell'energia nucleare hanno nuovamente sollevato divergenze d'opinioni.

Per conseguenza, il nostro Collegio, il 25 agosto 1982, ha deciso di regolamentare in due leggi ben distinte la protezione dalle radiazioni e l'utilizzazione dell'atomo. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ed il DFTCE sono stati entrambi incaricati di elaborare un progetto preliminare. A seguito del ritardo accumulatosi, la validità del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare è stata prorogata, in data 18 marzo 1983, fino al 31 dicembre 1990.

112 Progetto preliminare di legge sull'energia nucleare

Il DFTCE ha quindi tempestivamente elaborato un *progetto preliminare di legge sull'energia nucleare* (LEN). Quest'ultimo è stato presentato in consultazione nel dicembre 1985 contemporaneamente al progetto preliminare di legge

sulla radioprotezione elaborato dal DFI. L'incidente al reattore di Cernobyl, verificatosi proprio nel periodo di consultazione, ne ha fundamentalmente influenzato i risultati¹⁾.

Diversi partecipanti alla consultazione (i Cantoni di Zurigo, Lucerna e Zugo, il Partito radicale-democratico nonché il Vorort, l'Unione centrale delle associazioni patronali svizzere e l'Unione svizzera delle arti e mestieri) hanno proposto di sospendere i lavori relativi alla LEN e all'occorrenza di prorogare la validità del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare. Altri partecipanti (i Cantoni di Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, il Partito democratico-cristiano e l'Unione Democratica di Centro) hanno suggerito invece di rimangiare il progetto alla luce degli insegnamenti tratti dalla catastrofe di Cernobyl.

Peraltro la maggior parte dei partecipanti alla consultazione può essere annoverata nei quattro gruppi seguenti: un primo gruppo chiede alla Confederazione di meglio appoggiare l'energia nucleare e in particolare di agevolare la costruzione di nuove centrali. Un secondo gruppo è in linea di massima favorevole al progetto preliminare. Un terzo gruppo preconizza maggiore prudenza nella costruzione di nuove centrali nucleari e chiede di rendere più severo in diversi punti il progetto preliminare. Infine, il quarto gruppo auspica il rapido abbandono del nucleare e respinge il principio stesso del progetto preliminare.

È evidente che le forti divergenze di opinioni renderanno ardua una probabile intesa in materia.

Nella sessione speciale delle Camere dell'autunno 1986, dedicata alle questioni di politica energetica, il nostro Collegio era stato incaricato di evidenziare, mediante scenari energetici, le condizioni preliminari, le possibilità e le conseguenze di un eventuale abbandono dell'energia nucleare. Si è ritenuto quindi opportuno non proseguire isolatamente i lavori relativi al progetto preliminare bensì armonizzarli e coordinarli con le conclusioni presentate dal *Gruppo di esperti degli scenari energetici* (Gruppo SCEN). Dette conclusioni sono state ultimate agli inizi del 1988.

Due iniziative popolari avevano peraltro avuto esito positivo. L'iniziativa «*Alt alla costruzione di centrali nucleari* (moratoria)» è stata depositata il 23 aprile 1987 e quella «*Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare*» il 1° ottobre dello stesso anno. Quest'ultima, soprattutto, ove fosse accettata, avrebbe ripercussioni sul tenore della nuova legge sull'energia nucleare.

Infine, il 3 marzo 1988 le due Camere hanno presentato mozioni identiche chiedendo l'*abbandono della centrale nucleare di Kaiseraugst*. Sulla scia, un gran numero di altri interventi parlamentari chiedeva l'abbandono dei progetti di Graben e di Verbois nonché diverse modifiche della procedura di autorizzazione per impianti nucleari. Occorreva quindi armonizzare il progetto preliminare con il risultato del dibattito su questi interventi e conseguente nuovo ritardo, per cui il messaggio relativo non poté essere presentato innanzi la fine del 1987.

¹⁾ Sintesi dei risultati della consultazione: rapporto del DFTCE del 6 marzo 1988.

113 Proroga del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare

Dal momento che il decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare è valido solo fino al 31 dicembre 1990, sarebbero rimasti poco meno di due anni per il dibattito parlamentare relativo alla legge, compreso il termine referendario ed un eventuale votazione popolare. Questo intervallo non sarebbe probabilmente bastato sicché si sarebbe dovuto prorogare ugualmente da uno a due anni il decreto federale.

12 Valutazione della situazione iniziale

Bisogna riconoscere realisticamente che in Svizzera non si potranno presumibilmente costruire nuove centrali nucleari nei prossimi anni. La revisione della legge sull'energia nucleare non è quindi di assoluta necessità. Peraltro, numerosi altri oggetti di politica energetica saranno tra poco all'ordine del giorno:

- articolo costituzionale sull'energia (FF 1981 I 281);
- decreto federale sull'energia (FF 1989 I 405);
- legge sull'energia (non appena l'articolo costituzionale sarà accettato dal popolo e dai Cantoni);
- iniziative per una moratoria e per l'abbandono graduale del nucleare (FF 1989 II 1).

Tutti questi oggetti occuperanno, nei prossimi due o tre anni, l'amministrazione federale, il nostro Collegio e le Camere. Potrebbero derivarne - con un eventuale referendum contro il decreto federale per l'abbandono della costruzione della centrale nucleare di Kaiseraugst - sino a sei votazioni popolari. Conseguentemente, si dovranno fissare le priorità e differire i casi meno urgenti.

Va aggiunto che, votando nel 1990/91 sulle iniziative popolari per una moratoria e per l'abbandono graduale del nucleare, il popolo ed i Cantoni dovranno prendere decisioni fondamentali sulla politica nucleare. Sia gli imperativi della democrazia sia la gerarchia delle norme vigenti non permettono che si modifichi la regolamentazione legale immediatamente prima della promulgazione di una decisione di principio a livello costituzionale.

Infine, il fatto che la durata della validità del decreto federale dovrebbe comunque essere prorogata (cfr. n. 113) ci ha indotti a sospendere i lavori per la legge sull'energia nucleare ed a proporvi di prorogare di dieci anni tale durata.

Si potrebbe anche considerare di non prorogare il decreto federale. In tal caso verrebbe applicata, immutata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la legge del 1959 sull'energia nucleare. Nello stesso tempo decadrebbe l'autorizzazione di massima e la clausola del bisogno. Cesserebbero di esistere anche le basi legali sulle quali poggiano sia le autorizzazioni concesse alla Cedra per l'attuazione dei provvedimenti preparatori sia il diritto di espropriazione in vista di depositi finali e il fondo per lo spegnimento di impianti nucleari. Tutto questo però non è auspicabile e riteniamo dunque opportuno prorogare il decreto federale.

Quanto precede non riguarda la legge sulla radioprotezione il cui dibattito parlamentare prosegue normalmente. La legge entrerà in vigore presumibilmente agli inizi del 1991. Essa permetterà di abrogare due articoli della vigente LEN. Con questa modifica sia la LEN sia il decreto federale che la concerne conserveranno la loro ragion d'essere, assieme alla legge sulla radioprotezione.

13 Trattazione di interventi parlamentari

Nella sessione autunnale 1988 avevamo lasciato intendere che gli interventi parlamentari seguenti sarebbero stati trattati nel contesto della revisione della legge sull'energia nucleare:

- mozioni 88.467 Fischer-Seengen e 88.468 Hunziker, trasmesse come postulati: mantenimento dell'opzione nucleare, semplificazione e accelerazione della procedura di autorizzazione di impianti nucleari;
- mozioni 87.342 Commissione dell'energia del Consiglio nazionale e 88.440 Villiger (in parte) trasmesse come postulati: referendum per autorizzazioni di massima.

Sospendere i lavori della legge sull'energia nucleare equivarrebbe ad aggiornare la trattazione di questi postulati. Una nuova regolamentazione della procedura di autorizzazione (sia per semplificarla ed accelerarla sia per corredarla di un referendum) non è affatto urgente dato che non è prevista alcuna nuova centrale nucleare in un prossimo futuro. Inoltre, ove rimanesse in vigore l'attuale normativa, l'opzione nucleare verrebbe mantenuta. Sarà così possibile sia l'esercizio ulteriore di centrali in servizio ed il loro rinnovo (non previsto comunque per i prossimi anni) sia la prosecuzione della ricerca nucleare.

2 Parte speciale

Vi proponiamo di prorogare di *dieci anni, vale a dire sino al 31 dicembre 2000*, la validità del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare. Non è nostra intenzione profittare interamente di questo termine. Diversi altri postulati di revisione, relativi soprattutto ai problemi dell'eliminazione e della gestione delle scorie, richiedono una rapida trattazione. Vi sottoporremo il messaggio relativo alla legge sull'energia il più rapidamente possibile dopo lo scrutinio sulle due iniziative in sospeso. La proroga di dieci anni mira unicamente a garantire un termine sufficiente.

Vi proponiamo inoltre di prorogare il decreto federale *nella sua forma attuale*. Questo testo è il compromesso risultante dalla contesa tra partigiani ed avversari dell'energia nucleare. Qualsiasi modifica ne darebbe adito ad altre, rimettendo in questione il compromesso medesimo. Ciò sarebbe contrario allo scopo della proroga che consiste nel rinnovare, nella maniera più semplice e per un periodo limitato, la vigente normativa.

Aggiungiamo che eventuali modifiche del decreto federale rimarrebbero comunque inefficaci nei prossimi anni. Rammentiamo in proposito le sue di-

sposizioni concernenti la procedura ordinaria d'autorizzazione di massima che avevano sollevato aspre controversie in seno al Parlamento. Per altro, le disposizioni del decreto sono state applicate una volta soltanto dal momento della sua entrata in vigore, ed esattamente quando si verificò a Würenlingen l'incidente, non eccessivamente grave, del deposito d'esafluoruro d'uranio arricchito (FF 1985 II 354 e segg.)

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Nessuna.

4 Programma di legislatura

Il disegno di legge sull'energia nucleare è stato preannunciato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I n. 224). In virtù delle ragioni addotte nel numero 12 qui innanzi, esso cede il posto alla proroga del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare.

5 Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 24^{quinquies} della Costituzione federale.

Decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare

Disegno

Modificazione del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1989¹⁾,
decreta:*

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1978²⁾ concernente la legge sull'energia nucleare è modificato come segue:

Art. 14 Proroga

La validità del presente decreto federale è prorogata fino al 31 dicembre 2000.

II

¹⁾ Il presente decreto, che è di obbligatorietà generale, sottostà al referendum.

²⁾ Esso entra in vigore il 1° gennaio 1991.

2532

¹⁾ FF 1989 II 203

²⁾ RS 732.01

Messaggio relativo alla proroga del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare del 3 maggio 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	22
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	89.036
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.05.1989
Date	
Data	
Seite	203-210
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 002

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.